

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 13 settembre 1993.

**Abrogazione di alcune disposizioni contenute nel decreto ministeriale 3 giugno 1968 concernente nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi.**

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 sulle «Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1968;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1972 recante: «Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche»;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1984 recante: «Modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1968 recante norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi»;

Viste le nuove norme tecniche emanate dal CEN (Comitato europeo di normazione) in materia di cementi;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;

Ritenuto necessario aggiornare i requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi;

Ritenuto necessario sopperire alla carenza della sabbia silicea del lago di Massaciuccoli;

Decreta:

#### Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 3 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 17 luglio 1968 sono abrogate, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 1 (lettere B e C), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (commi 1.2, 1.3, 2 e 3), 11 e 14, concernenti i cementi alluminosi, i cementi per sbarramenti di ritenuta, gli agglomerati cementizi e le calci idrauliche.

2. Sono altresì abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 20 novembre 1984 ad eccezione di quelle concernenti i cementi alluminosi ed i cementi per sbarramenti di ritenuta.

#### Art. 2.

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto ministeriale 3 giugno 1968 e dal decreto ministeriale 20 novembre 1984 per i cementi alluminosi e per i cementi per sbarramenti di ritenuta, la composizione, le specificazioni ed i criteri di conformità dei cementi, sono quelli previsti dalla norma CEN/ENV 197/1 recepita in Italia dalla norma UNI-ENV 197/1.

2. Il CNR-ICITE apporterà alla procedura di cui al regolamento del «Servizio di controllo e certificazione dei cementi», allegato al decreto 9 marzo 1988, n. 126, le modifiche rese necessarie dall'adozione della norma UNI-ENV 197/1.

3. Le prove di flessione e compressione per i leganti idraulici debbono essere effettuate con malta plastica confezionata con la sabbia le cui caratteristiche sono definite dalla norma EN 196/1, recepita in Italia dalla norma UNI-EN 196, parte I.

#### Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. In via transitoria e per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad applicarsi le norme abrogate al precedente art. 1.

3. Per il periodo transitorio di cui al precedente comma 2 la corrispondenza tra le denominazioni dei cementi secondo il decreto ministeriale 3 giugno 1968 e quelle di cui alla UNI-ENV 197/1 è determinata dalla tabella di cui all'allegato A al presente decreto.

#### Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1993

*Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato*  
SAVONA

*Il Ministro dei lavori pubblici*  
MERTONI

ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE DENOMINAZIONI DEI CEMENTI DI CUI ALLA UNI-ENV 197/1 E QUELLI INDICATI NELLE NORME ITALIANE PREVIGENTI, VALIDA PER IL PERIODO TRANSITORIO DI CUI ALL'ART. 3.

UNI-ENV 197/1	Norme italiane (art. 2, legge n. 595/1965 e D.M. attuativi)
Cemento Portland (CEM I)	Cemento Portland
Cementi Portland compositi (CEM II/A-S; CEM II/A-D; CEM II/A-P; CEM II/A-Q; CEM II/A-V; CEM II/A-W; CEM II/A-T; CEM II/A-I; CEM II/B-L; CEM II/A-M)	
Cemento d'altoforno (CEM III/A; CEM III/B; CEM III/C)	Cemento d'altoforno
Cemento Portland composito (CEM II/B-S)	

EN 197-1	Norme italiane (art. 2: legge n. 595/1965 e D.M. attuativi)
Cemento pozzolanico (CEM IV/A; CEM IV/B)	Cemento pozzolanico
Cemento Portland alla pozzolana (CEM II/B-P; CEM II/B-Q)	
Cemento Portland alle ceneri volanti (CEM II/B-V; CEM II/B-W)	
Cemento Portland allo scisto calcinato (CEM II/B-T)	
Cemento Portland composito (CEM II/B-M)	Cemento d'altoforno (*) Cemento pozzolanico (*) Cemento Portland (*)
Cemento composito (CEM V/A; CEM V/B)	Cemento d'altoforno (*) Cemento pozzolanico (*)

(\*) In funzione della composizione del cemento.

93A5198